

Cassazione penale, sez. II, 26 ottobre 2006, n. 3541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio Presidente

Dott. MONASTERO Francesco Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco Consigliere

Dott. FUMU Giacomo Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MILANO;

nei confronti di:

1) Q.B., N. IL (OMISSIS);

2) Q.M., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 30/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.TAVASSI MARINA ANNA;

Sulle conclusioni delle parti come da verbale.

Fatto

Con sentenza del 5/6/2001 il Tribunale di Milano condannava Q. B. e Q.M. alla pena di mesi otto di reclusione e L. 500.000 di multa ciascuno, previa riduzione di un terzo, per la scelta del rito abbreviato, ritenuti gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 474 c.p., per avere in concorso tra loro detenuto per la vendita n. 15 cinture, n. 10 camicie e n. 130 paia di jeans con marchio contraffatto delle case Lumber Jack, Valentino e Levìs (capo a), e del delitto previsto

dall'art. 648 c.p., per avere in concorso tra loro acquistato o comunque ricevuto al fine di profitto la merce di cui al capo precedente, prodotto del delitto previsto dall'art. 473 c.p., essendo consapevoli della sua illecita provenienza (capo b).

Il Tribunale aveva ritenuto gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a causa dei precedenti penali degli stessi, e ravvisata l'ipotesi di particolare tenuità per la ricettazione, li aveva condannati alla pena già indicata. Sull'impugnazione proposta dal difensore degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, sezione quarta, con sentenza del 30/10/2002, depositata il 27/2/2003, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Q. B. e Q.M. dall'imputazione di ricettazione ascritta al capo b), perchè il fatto non sussiste e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per il delitto previsto dall'art. 474 c.p., contestato al capo a), in mesi due di reclusione ed Euro 100,00 di multa per ciascuno degli imputati; ha concesso inoltre il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Con ricorso per Cassazione datato 15/4/2003, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha impugnato la pronuncia di appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.

All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ha assunto le conclusioni riportate nel verbale. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.

Diritto

1. Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha dedotto come motivo di gravame la violazione degli artt. 648 e 15 c.p..

Sostiene il P.G. ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente affermato che la ricettazione sia un reato posto a tutela soltanto del patrimonio e che, quindi, si possa configurare unicamente se il reato presupposto abbia prodotto la lesione di un interesse patrimoniale. In tale affermazione la Corte sarebbe smentita dalla stessa lettera dell'art. 648 c.p., che fa riferimento a "qualsiasi delitto" e, nell'escludere le ipotesi in cui la cosa costituisca il prodotto anzichè il profitto di un reato commesso contro il patrimonio, una simile interpretazione imporrebbe una ingiustificata restrizione della portata della norma. Posto che ciò che viene ricettato può provenire anche da delitti offensivi nei confronti di beni diversi dal patrimonio, la Corte sarebbe caduta in errore quando nel caso in esame non ha riconosciuto che il reato presupposto possa ledere anche l'interesse patrimoniale del produttore, titolare del marchio.

In nessun caso quindi la Corte avrebbe potuto escludere l'applicazione dell'art. 648 c.p..

Il P.G. ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata e di disporre per il giudizio di rinvio.

2. Rileva preliminarmente questa Corte che per il reato di cui all'art. 474 c.p., (capo A, reato punito con pena massima edittale di due anni di reclusione), si è certamente prodotta una causa estintiva, con riferimento alla prescrizione, da intendersi maturata in data 10/05/2005, per essere alla stessa data interamente decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei ex art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 cpv. c.p., (non risultano cause di sospensione ex actis), dal giorno di commissione del medesimo reato, identificabile in quello del 10/4/1998, come da indicazione in sentenza.

Non rilevandosi profili di inammissibilità del ricorso, nè risultando nella specie applicabile la regola di prevalenza stabilita dall'art. 129 c.p.p., comma 2, stante che dagli atti non emergono con evidenza ragioni di proscioglimento nel merito, la causa estintiva deve essere rilevata e dichiarata. Conseguisce che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo A) per essere il medesimo reato estinto per prescrizione.

3.1 - Quanto al capo B) dell'imputazione, in relazione alla contestata ricettazione per avere gli imputati, in concorso fra loro, acquistato o comunque ricevuto al fine di profitto la mercè di cui al capo A) (n. 15 cinture, n. 10 camicie e n. 130 paia di jeans con marchio contraffatto delle case Lumber Jack, Valentino e Levis), prodotto del reato ivi descritto, con la consapevolezza della illecita provenienza, deve affermarsi che il ricorso del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Milano sia fondato.

3.2 - La Corte d'Appello di Milano si è consapevolmente espressa in senso contrario all'opinione formulata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23427 del 7 giugno 2001 (proc. Ndiaye Papa, rv. 218771; seguita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, sez. 2, sent n. 11764 del 20.1.03, rv. 223902, imp. Corneti e al.; sez. 3, sent. a 23636 del 7.5.2002, imp. Diop Sergigne Mbacke; più di recente sent. n. 39914/06 del 25.10.06, imp. Nardelli), in termini che questo Collegio non ritiene di poter condividere.

Appaiono infatti non convincenti, a fronte dell'analisi già condotta da questa Corte (a Sezioni Unite e da questa stessa sezione, anche nella recente sent. Nardelli) gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello milanese, ponendosi alcuni di questi - sempre consapevolmente - in contrasto con principi consolidati della giurisprudenza e della dottrina, che le note critiche dei giudici dell'appello - ad avviso di questo collegio - non valgono a confutare efficacemente.

3.3 - E' opportuno innanzitutto considerare che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato come integri i delitti di cui all'art. 473 c.p., la falsificazione del marchio, anche a prescindere dall'apposizione del segno falso sul singolo prodotto industriale, atteso che la previsione incriminatrice mira a tutelare il marchio in sè, nella sua funzione identificativa della provenienza di un determinato prodotto, tanto che assume autonoma rilevanza penale la semplice riproduzione non autorizzata di marchi registrati su pezzi di stoffa o adesivi destinati ad essere utilizzati, come nel caso di specie, su capi di abbigliamento (sez. 2^a, 25.10.06, Nardelli; sez. 5^a, 15.7.1997, Bonzi, rv. 209618; sez. 5^a, 25.6.2004, Bonzi, rv. 230635).

Opportunamente quindi il capo d'imputazione contestato nei confronti degli imputati sub B), per il quale il primo Giudice aveva ritenuto la loro responsabilità, indicava come reato presupposto della ricettazione quello di cui all'art.473 c.p..

Ora nel caso qui in esame la Corte d'appello milanese ha giustamente considerato che se non fossero configurabili i presupposti della ricettazione non si sarebbe neppure posto il problema del concorso fra il reato di cui all'art. 473 c.p., e quello di cui all'art. 648 c.p.. Tuttavia gli argomenti utilizzati per escludere la configurabilità della ricettazione sono erronei.

La sentenza impugnata, dopo aver riferito l'iter argomentativo seguito dalle Sezioni Unite, ha censurato l'affermazione secondo cui l'art. 648 c.p., intenderebbe punire "ogni acquisizione patrimoniale consapevolmente ottenuta o procurata in virtù di beni aventi origine delittuosa".

Non condivide questo collegio l'affermazione, assunta dalla Corte territoriale quale punto di partenza fissato "senza tema di dubbio o di diversa opinione" secondo cui "la ricettazione sia reato posto a tutela del patrimonio e soltanto del patrimonio". L'ipotesi incriminatrice in parola, infatti, può perseguire anche l'intento di sanzionare un comportamento che tramite la condotta descritta dalla medesima norma, consegua un qualsiasi vantaggio, non necessariamente di natura patrimoniale e non necessariamente provocando un pregiudizio di natura patrimoniale per la parte offesa dal reato presupposto.

Il P.G. ricorrente indica l'opinione di autorevole dottrina che ravvisa nella ricettazione un reato plurioffensivo.

L'incriminazione, infatti, mira ad impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse dagli autori del reato o da coloro che siano concorsi nella commissione ("fuori dai casi di concorso nel reato") si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne un qualunque vantaggio. L'intervento del ricettatore rappresenta inoltre una minaccia sotto il profilo sociale, perchè porta alla dispersione delle cose di origine delittuosa e nello stesso tempo rende più difficile il loro recupero, consolidando in tal modo gli effetti del reato presupposto ed aggravando il pregiudizio subito dalla vittima, nonchè ostacolando l'opera di accertamento dei reati e la punizione dei colpevoli.

3.4 - Tuttavia tale problematica finisce per non essere rilevante nel caso di specie, poichè - come giustamente è stato osservato ancora una volta dal PG ricorrente - è L sicuramente ravvisabile un danno di natura patrimoniale per il titolare dei marchi oggetto della contraffazione.

I marchi, infatti, hanno un'indubbia valenza economica per i titolari, rappresentando parte del patrimonio dell'impresa, suscettibile di rivalutazione e svalutazione (si pensi in particolare, a fronte di ripetuti episodi di contraffazione, a fenomeni quali l'annacquamento o la volgarizzazione del marchio), con la conseguenza che la loro contraffazione rappresenta una perdita di clientela per il titolare ed una perdita di valore del marchio stesso.

Inoltre, la vendita di prodotti con marchi contraffatti mina la fiducia riposta dai cittadini nella genuinità dei segni distintivi, ingenerando confusione fra i prodotti dell'una impresa e

dell'altra (con riferimento alla funzione di indicazione di provenienza dei marchi), e fra la qualità dei prodotti contraffatti rispetto a quelli originali (con riferimento alla loro sempre più ricorrente funzione di garanzia di una certa qualità).

E' certo infatti che, oltre che alla funzione distintiva, il marchio assolva alla funzione di indicazione di provenienza e di garanzia della sostanziale omogeneità tecnica, merceologica, qualitativa del prodotto contrassegnato.

Il marchio rappresenta pertanto un "valore" di notevole consistenza sul mercato, nel rilievo - sottolineato da autorevole dottrina civilistica - che, in un mercato in cui la standardizzazione della produzione cancella o attenua le differenze qualitative fra i prodotti dello stesso genere, la concorrenza finisce con limitarsi ad un quid pluris, rappresentato spesso dalla "firma" apposta sui prodotti stessi.

Sulla base di queste premesse, ritiene questo collegio di poter affermare che ben possa configurarsi la ricettazione a carico di colui che abbia ricevuto o acquistato le cose provenienti dalla falsificazione, in quanto la cosa (e dunque anche il capo di abbigliamento), nella quale il segno falso è impresso e che con questo viene a costituire un'unica entità, è "provento" della condotta delittuosa di falsificazione (vedi in tal senso la già citata sent. S.U. del 9.5.2001, P.M. in proc. Ndiaye, rv. 218870).

3.5 - Nè ritiene questo Collegio che possa fondatamente sostenersi, che, nonostante l'ampia dizione normativa contenuta nell'art. 648 c.p., che identifica il reato presupposto della ricettazione in "qualsiasi delitto", debba limitarsi l'ambito della provenienza penalmente rilevante esclusivamente ai delitti che offendono il patrimonio, in quanto, come già precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche al di fuori di questi casi dall'acquisizione di beni di origine illecita, che il legislatore ha inteso scoraggiare e punire, deriva un altrettanto illecito incremento patrimoniale (sez. 2^a, sent. n. 39648 del 23.3.2004 rv. 230051, Divano; sez. 1^a, n. 1890 del 12.1.1996, Ammattatelli, rv. 203809; sez. 1^a, n. 3527 del 23.1.1997, Cardellicchio, rv. 207227). Tale affermazione trova conferma nel caso di specie in forza della destinazione ad uso commerciale dei segni falsi oggetto della supposta ricettazione e, al di là di tale concreta contingenza, nella circostanza che, secondo quanto sopra già si è osservato, il marchio ed in genere i segni distintivi, hanno certamente un valore economico, ascrivendosi ai beni immateriali dell'azienda, che per la stessa rappresentano comunque un valore quantificabile in termini economici, tanto da essere oggetto di cessioni, licenze, e di rapporti obbligatori di natura sicuramente patrimoniale.

3.6 - Non è poi sostenibile la tesi elaborata dalla Corte territoriale, secondo cui, essendo il marchio falso il "prodotto" della manipolazione contraffattrice, non possa essergli riconosciuta la natura di "provento" del reato, con la conseguenza che la sua ricezione rimanga estranea alla previsione dell'art. 648 c.p..

Va, infatti, ritenuto che nell'espressione "cose provenienti da delitto" il legislatore abbia voluto indicare genericamente l'origine illecita delle stesse (cioè il procacciamento mediante delitto ovvero la loro fabbricazione mediante azione vietata), posto che era sicuro intento del

legislatore impedire, tramite la minaccia della sanzione penale, la circolazione di simili "cose" al fine di trarne profitto.

3.7 - Quanto alla pur pregevole disamina che i Giudici della Corte milanese svolgono circa altre norme che presenterebbero una certa simmetria con il falso in esame (artt. 467, 468, 489, 453, 455 c.p.) e per le quali sarebbe esclusa la configurabilità del concorso con la ricettazione, va osservato che, seppure si volesse considerare il più severo regime sanzionatorio riservato al falso in tema di marchi e di segni distintivi nel concorso con il reato di ricettazione, tale regime apparirebbe pienamente giustificato stante il maggior grado di deterrenza che si intende dare alla sanzione penalistica rispetto ai fenomeni contraffattivi del diritto della proprietà industriale e intellettuale, anche in ottemperanza agli impegni delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie cui l'Italia ha dato adesione e che è tenuta a rispettare. Emblematico è poi il caso del falso nummario, ove il legislatore appunto pone in modo esplicito la condotta di ricettazione delle monete sullo stesso piano della falsificazione (dell'art. 453 c.p., n. 4) così dimostrando che, ove sussisteva una simile volontà - spiegabile nell'ipotesi del falso nummario con la gravità della pena prevista per simile reato - la parificazione delle ipotesi delittuose è stata espressamente prevista.

In ordine al del confronto rispetto all'art. 171 ter, (come modificato con la L. n. 248 del 2000) va ricordato che anche a proposito di tale norma la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte è intervenuta (sent. n. 47164 del 20.12.2005, Marino) ad affermare in linea di principio il concorso di condotte punite ex art. 171 ter c.p., ed ex art. 648 c.p., (vedi punto 2.1 della motivazione di detta sentenza), chiarendo poi (con articolata e convincente motivazione cui si intende fare rinvio) che l'esclusione del concorso con la ricettazione è limitata al periodo in cui è stata in vigore la L. n. 248, e cioè fino all'emanazione del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, essendo di nuovo ammissibile, in base alla nuova formulazione di cui a detto decreto legislativo, il concorso delle condotte di acquisto e ricezione punite dall'art. 648 c.p., con le successive condotte di immissione in commercio punite dalla L. n. 633, art. 171 ter.

3.8 - Alla luce delle considerazioni svolte si può ritenere che colui che, essendo consapevole della loro provenienza delittuosa, acquisti o riceva prodotti con marchio contraffatto e li detenga per porli in vendita, questi sia chiamato a rispondere, in concorso materiale, sia del reato previsto e punito dall'art. 474 c.p., sia del reato di cui all'art. 648 c.p., posto che le due fattispecie delineano condotte ontologicamente e strutturalmente diverse.

Ed invero, nel reato di cui all'art. 474 c.p., l'elemento soggettivo attiene alla volontà di detenere opere o prodotti industriali recanti marchi contraffatti al fine di metterli in circolazione, laddove nel reato di ricettazione l'elemento soggettivo è integrato dalla volontà di ricevere o detenere, al fine di profitto, cose provenienti da qualsiasi delitto. Inoltre, è diversa l'oggettività giuridica dei due delitti, costituita nel primo caso dalla tutela della fede pubblica e, nell'altro, del patrimonio (anche se si è detto non necessariamente solo di questo); e distinti sono anche gli scopi, essendo l'art. 648 c.p., volto ad impedire la generica circolazione di cose provenienti da delitto, mentre l'art. 474 c.p., intende offrire tutela della

Cassazione penale, sez. II, 26 ottobre 2006, n. 3541

pubblica fede commerciale (cfr. per tutte, Cass. Sez. 5[^], n. 2098 del 14.1.1997, Soubhi Moussa, rv. 206998, nonchè la già citata sent. S.U. n. 23427 del 9.5.2001, Ndyaye Papa).

Deve quindi essere affermato il concorso dei due reati laddove la detenzione per la vendita abbia ad oggetto merci contraffatte con la consapevolezza della loro contraffazione.

3.9 - In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione all'assoluzione dall'imputazione di ricettazione di cui al capo B), con la formula "perchè il fatto non sussiste", con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano affinché si proceda con nuovo giudizio ad accertare nella specie la concreta ricorrenza dei presupposti del reato di ricettazione ed a determinare la relativa pena.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p., perchè estinto per prescrizione.

Annulla altresì la medesima sentenza in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Udienza Pubblica, il 26 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2007